Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato. 3 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1840).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.
Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquantamilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sicilia.

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito, anche, il parere del provveditore alle Opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire trecentocinquantamilioni per provvedere alla maggiore spesa ed alla liquidazione di opere in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nel territorio della Sicilia.

Art. 6.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, è autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire centomilioni per ciascun esercizio.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centomilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sardegna.

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sardegna apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito anche il parere del Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi posseggano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 677.

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) è autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Il predetto Istituto è altresì autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 379, del citato testo unico.
La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi già di proprietà dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono anche essi autorizzati a procedere all'adeguamento delle pigioni e alla loro perequazione per la totalità degli alloggi da ciascuno di essi gestiti.

Art. 3.

L'adeguamento e la perequazione delle pigioni, sia da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia degli Istituti autonomi per le case popolari, saranno fatti in base a piani finanziari, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le nuove pigioni risultanti dai piani finanziari vanno applicate dalla data di approvazione dei piani stessi.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, può rifiutare l'approvazione dei piani finanziari quando gli aumenti siano molto onerosi per gli inquilini.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, è autorizzato a consentire, previo esame dei bilanci, la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dagli Istituti di credito e di previdenza agli Istituti autonomi per le case popolari.
La sospensione potrà avere effetto nei riguardi delle annualità che verranno a maturare sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, nonchè di quelle già maturate all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora corrisposte.
Rimane ferma la corresponsione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per i quali il contributo stesso sia stato già accordato.

Art. 5.

Sulle annualità di ammortamento non corrisposte ai termini del precedente articolo decorreranno, a carico degli Istituti mutuatari, gli interessi nella stessa misura stabilita nei contratti di mutuo.
L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà accertato alla fine del periodo di sospensione e sarà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote d'importo non superiore a quello stabilito per l'estinzione del mutuo stesso.
Rimangono fermi, per i pagamenti differiti, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per i mutui concessi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, con fondi propri o con fondi somministratile da altri Istituti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 168. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 678.

Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e successive modificazioni;

Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali Luce e dei documentari;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni;

Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 465, e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film esteri;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attività di produzione dei film;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di film di propaganda;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491;

Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 420, concernente provvidenze a favore di Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero.

Le norme per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei film approvate col decreto 27 novembre 1939, n. 1812, e la legge 22 gennaio 1942, n. 143, sull'autorizzazione ministeriale per le imprese di produzione, sono abrogate.

Art. 2.

Le norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film contenute nell'art. 2 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e la legge 30 novembre 1939, n. 2125, sulla concessione del nulla osta preventivo per la produzione dei film, sono abrogate.

Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in vigore del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il produttore dovrà presentare la sceneggiatura all'approvazione preventiva dell'autorità competente. Questa potrà essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare od ai rapporti internazionali.

L'approvazione preventiva della sceneggiatura di cui al comma precedente è condizione indispensabile per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 3.

Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

Art. 4.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali L.U.C.E. e dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonchè quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo 1942, n. 420, che ha esteso tali provvidenze a case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero, sono abrogate. In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio

che documentari, già ultimati, che saranno presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nulla osta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalità richieste per il conseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'inizio della lavorazione all'autorità competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

Pei film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anzichè all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli articoli 7, 12, 13 e 14 del citato R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

Art. 6.

Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 è concessa a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, è concessa un'ulteriore quota, pari al 4 % dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1 % dell'introito stesso sarà devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformità delle disposizioni che saranno emanate.

Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri; sono ridotte del 40 % se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidate le quote di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana degli autori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Con le norme di attuazione del presente decreto saranno regolate le modalità per la liquidazione delle quote suddette, per la nomina e la composizione del Comitato e quanto altro occorra per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle provincie settentrionali prima della liberazione, i quali abbiano ottenuto dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico del fondo statale di L. 52.500.000.

E' in facoltà dell'autorità amministrativa competente di confermare le anticipazioni predette e in tal caso sono applicabili le modalità di erogazione e di rimborso previste nei relativi contratti di finanziamento.

Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sarà devoluto ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Entro i limiti di tempo e con le modalità previste dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Se in uno stesso programma sono proiettati più film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi.

Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attività nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

Tale autorizzazione sarà concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.

Art. 9.

Le leggi 9 gennaio 1939, n. 465 e 4 aprile 1940, n. 404 sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici prodotti all'estero sono abrogate.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà disposta la liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, che vietano la proiezione nelle sale del Regno di film esteri doppiati all'estero e istituiscono una tassa di concessione governativa sul doppiaggio, e tutte le successive disposizioni che hanno apportato aggiunte o modifiche ad esse cessano di avere vigore per tutti i film esteri presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione, dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per i pagamenti a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, in corrispettivo dei certificati di esonero della tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.

Art. 11.

Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 169. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il testo dell'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, nè superiore a lire centomila.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate.

La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.

Art. 4.

Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 7.

L'art. 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire cinquantamila ».

Art. 9.

L'art. 30 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore.

Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.

Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore ».

Art. 10.

L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale ».

Art. 11.

All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti ».

Art. 12.

L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, compiuta la istruttoria, comunica gli atti al procuratore del Regno.

Questi, se ritiene che la cognizione del reato appartenga alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con relazione motivata; in ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con ordinanza motivata.

Il Procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione istruttoria ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 14.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».

Art. 15.

Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;

Visto il bando n. 19 dell'8 marzo 1944;

Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto con sede in Lecce è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° novembre 1945 presso la Sezione autonoma di Lecce è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1945 riprenderà il suo funzionamento il Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia, costituito presso il Comando militare marittimo di La Spezia, e con la circoscrizione stabilita dalla tabella *A* allegata all'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Pertanto dalla stessa data il territorio delle provincie di Livorno, Lucca e Pisa, temporaneamente attribuite al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia.

Art. 3.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze dovranno essere rimessi a quel Tribunale.

Rimarranno validi gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti per i quali alla data predetta sarà stata già pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omessa richiesta di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3 il decreto entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della competente Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 681.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutto il periodo di tempo in cui gli uffici finanziari continueranno, in deroga all'art. 52 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, ad osservare l'orario giornaliero di sei ore, le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari osserveranno lo stesso orario giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 14 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore 12 in ogni giorno festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 166. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 23 gennaio 1945 e 19 luglio 1945, n. 980, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1945, dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1945 dai signori:

Laganà dott. Basilio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Venuti dott. Nicolò, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Accinni Raffaele, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Palombo Vincenzo, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Sturiale ing. Santi e Alizzi ing. Sebastiano, rispettivamente arbitro ordinario e supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro Lavori pubblici n. 27, foglio n. 109. — ZACCA

(1870)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Armando Brath, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria ed il comm. ing. Vincenzo Pugliese, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, direttore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 117.

(1869)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Reggio Calabria per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. arch. Aurelio Chersi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina ed il comm. ing. Giuseppe Chisini, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro, sono nominati rispettivamente membro tecnico ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 116.

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 2 luglio 1945, n. 1175, con la quale il Ministero dell'industria e commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 100;

Visto il successivo art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*) il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Ritenuta la necessità imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi i prodotti tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1945 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, compresi i vini, il pollame e il carbone, nonchè gli altri generi che nel corso dell'anno 1945 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/F del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Oppler dottor Ernesto, con sede in Torino, via Torricelli n. 2, esercente commercio schedari e articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Morfi Leo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1796)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, esercente produzione di tele cerate, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. uff. Diena Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1797)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 29744 del 27 settembre 1945 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che ai licenziamenti suddetti furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati dalla riduzione dell'attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono tuttora la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei 27 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza da 30 ottobre 1943:

Monaco Mario - Maresca Vanda - Savino Ofelia - Almanza Vera - Apruzzesi Anna Maria - Menanti Velia - Marceddu Baingio - Graziani Laura - Etnasi Ferdinando - Santarelli Caterina - Dell'Anna Liliana.

Con decorrenza dal 31 dicembre 1943:

Corsi Clara - Barbetta Giuliana - Stengel Guglielmo - Gagliardi Ercole - Colasanti Massimilde - Emanuelli Rosa - Principi Adelaide - Locatelli Ilario - Bani Lidia - Dalciu Giovanna - Pesce Ermanno - Cremona Maria - Rutili Paolo - Cardinale Giovanna - Vacher Anna Maria - Aloisi Adriana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 39415 del 28 settembre 1945 del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione », con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati esclusivamente dalla riduzione delle attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, dalla data in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento dei cinque impiegati sotto indicati del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

avv. Francesco Vairo - ing. Ego Raponi - sig.na Franca Fabi - sig.na Gilda Corrado - sig. Arturo l'alestro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2274 del 14 settembre 1945 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposta la convalida del provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, professionista esterno ad orario parziale della disciolta Cassa mutua infortuni agricoli « Adige » di Verona, licenziamento disposto dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che al licenziamento di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stato determinato dalla riduzione dell'attività dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, con effetto dal 31 luglio 1944, il provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 ottobre 1942, con il quale l'avv. Domenico Marulli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che l'avv. Marulli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Domenico Marulli, l'avv. Walter De Agostino fu Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1941, n. 85, relativo alla disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in latte fresco, formaggi e burro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie dell'Italia settentrionale di cui alla annessa tabella, salvo quanto è previsto nel successivo art. 8, ed in quelle altre che potranno essere successivamente determinate dal Ministero dell'alimentazione, tutto il latte vaccino prodotto, fatta eccezione pei quantitativi riconosciuti per il fabbisogno familiare ed aziendale dei produttori, deve essere conferito per il consumo diretto e l'utilizzazione industriale, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il quantitativo di latte conferito non può essere inferiore ai contingenti minimi che saranno stabiliti per ciascun produttore.

La consegna di detto quantitativo e dell'eventuale supero deve effettuarsi col sistema dell'abbinamento obbligatorio già in atto alla data dell'ultimo censimento, salvo eventuali variazioni che sono autorizzate a norma del successivo art. 4.

Art. 2.

Le ditte industriali lattiero-casearie che ricevono il latte a norma del precedente articolo hanno l'obbligo di tenere a disposizione del Ministero dell'alimentazione tutti i prodotti alimentari ottenuti dal latte ad esse conferito secondo le rese che verranno stabilite dalle Commissioni lattiero-casearie provinciali.

La immissione al consumo del latte alimentare e dei suddetti derivati viene effettuata in base a piani predisposti dal Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Il latte conferito nei limiti del contingente fissato a norma del precedente articolo viene pagato ai prezzi ufficiali attualmente in vigore; per i quantitativi conferiti in eccedenza a tale contingente viene inoltre corrisposto un premio la cui determinazione è demandata ai competenti organi provinciali.

Art. 4.

E' demandato ai prefetti di emanare con proprio decreto, sulla base e nei limiti delle disposizioni del Ministero dell'alimentazione, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste nei precedenti articoli, provvedendo:

a) a determinare le zone nelle quali la produzione del latte deve essere destinata al consumo diretto e quelle nelle quali la produzione stessa è destinata alla lavorazione industriale, soddisfatte anche a mezzo di precettazione, le necessità del consumo diretto;

b) ad autorizzare, ove necessario, variazioni o libertà di abbinamento nelle zone del latte industriale e, a richiesta degli interessati, a permettere la lavorazione diretta ai produttori che già dispongono di idonea attrezzatura industriale e di adeguata produzione aziendale di latte.

Ove sia concessa libertà di abbinamento, le ditte industriali non possono utilizzare la produzione del latte di un numero di capi lattiferi superiore a quello che avevano in abbinamento alla data dell'ultimo censimento nazionale o provinciale;

c) a stabilire le modalità relative all'accertamento della produzione, alla notifica dei contingenti di conferimento, al controllo delle consegne e della produzione industriale.

Art. 5.

Tutti i quantitativi di prodotti alimentari derivati dal latte giacenti presso le ditte produttrici, stagionatrici e grossiste, già vincolati a termini di precedenti provvedimenti, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che verranno emanate dai prefetti in applicazione del decreto stesso sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie di cui alla allegata tabella che alla data della entrata in vigore del presente decreto non siano restituite all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

TABELLA

Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca:

Piemonte: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Asti.

Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Veneto: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Emilia: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Il Ministro: MOLÈ

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

Il prof. Domenico Casella è nominato commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1892)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 23 ottobre 1945, l'ing. Giacomo Piergianni è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 9 dicembre 1945.

(1849)

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 22 ottobre 1945, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, affidandone l'incarico presidenziale al rag. Fausto Dessy.

(1850)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 ottobre 1945, il geom. Botondi Renato è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(1851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1945 - N. 226

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	32[illegible],70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97.475
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 ottobre 1945 - N. 227

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1945 - N. 228

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,075
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	90,525
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento delle due quietanze serie 5ª, n. 575313 e n. 575312, rilasciate il 1° luglio 1939 dalla Esattoria comunale di Gela, per il versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, dovuta rispettivamente dalla ditta Iacono Maria Luisa, maritata Navarra, iscritta all'art. 58 di ruolo del comune di Gela, e dalla ditta Navarra Maria Luisa fu Cesare, iscritta all'art. 107 di ruolo del medesimo comune, con delega al ritiro dei titoli definitivi del detto prestito a Navarra Carlo fu Cesare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1856)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 D.P. n. 288, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 353, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana di Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1943.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Eleonora Pensa fu Pasquale, di anni 26, nata a Napoli, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Regia università di Napoli il 30 giugno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1852)

Revoca di trasferimento di professori universitari

Il Ministro per la pubblica istruzione rende noto che i decreti Ministeriali 25 luglio 1945, relativi alla revoca del trasferimento dei professori Gaetano Morelli della Regia università di Napoli, Eugenio Maurizio della Regia università di Catania, Giuseppe D'Eufemia della Regia università di Bari, sono stati revocati e dichiarati di nessun effetto, perchè i trasferimenti medesimi sono risultati regolarmente disposti, a suo tempo, con il voto delle Facoltà interessate.

Di conseguenza i predetti professori risultano definitivamente assegnati alle rispettive cattedre di diritto internazionale della Regia università di Napoli, di clinica ostetrica e ginecologica della Regia università di Catania e di diritto costituzionale della Regia università di Bari.

(1906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623 (Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1915)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945 ad eccezione del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1916)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1917)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 9 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1918)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1919)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.